



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa*

**cds.cds_pre.REGISTRO
UFFICIALE.U.0018812.13-10-2020**

Ai sig.ri Dirigenti
della Giustizia Amministrativa

LORO SEDI

Oggetto: Precisazione in tema di pagamento del contributo unificato.

Si ritiene opportuno ribadire un concetto essenziale in tema di pagamento del contributo unificato.

L'art. 14, comma 1, del T.U. n. 115 del 2002 dispone che: *«La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato».*

Ne consegue che, nel processo amministrativo, l'obbligazione tributaria ha la sua fonte nel deposito dell'atto introduttivo del giudizio e che il soggetto tenuto al relativo adempimento è il ricorrente, in primo grado, o l'appellante.

In proposito, si riporta quanto già chiarito con circolare 18 ottobre 2011, aggiornata nel 2014, al paragrafo C.2: *«Posto che l'art. 14 del T.U. n. 115 del 2002 configura come presupposto d'imposta il deposito del ricorso introduttivo, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio, cui è riferito il contributo unificato non tempestivamente versato dal debitore d'imposta, l'invito al pagamento deve essere inviato sempre e comunque a quest'ultimo, il quale, a sua volta, potrà ottenere il rimborso di quanto pagato, rivolgendosi, in sede di rivalsa, alla parte soccombente».*

Pertanto, si ribadisce che gli Uffici dovranno sempre inviare l'invito al pagamento alla parte che ha introdotto il giudizio, mentre la facoltà di quest'ultima, ove vittoriosa in

giudizio, di rivolgersi alla parte soccombente per ottenere la ripetizione di quanto versato a tale titolo - ai sensi dell'art 13, comma 6-bis.1, del citato T.U., secondo cui il contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente - attiene esclusivamente ai rapporti tra le parti di causa e non richiede alcun adempimento da parte degli Uffici della Giustizia Amministrativa.



CARLOTTI
GABRIELE
12.10.2020
19:47:58 UTC